

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO via Pio VII 9 - 10135 TORINO Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

Capitolato speciale d'appalto per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

CIG assegnato n° 5420630D5F (DA CITARE IN QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA)

Procedura negoziata senza bando per il servizio di assistenza e calibrazione dei sistemi di monitoraggio meteorologico e per la fornitura del materiale di consumo

E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la dott.ssa Anna Maria Gaffodio

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento del servizio di assistenza e calibrazione dei sistemi di monitoraggio meteorologico e la fornitura del materiale di consumo.

Art. 2 – Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara è di € 641.400,00 (IVA esclusa). Non sono previste interferenze nell'esecuzione della fornitura ai sensi dell'art. 26 del D.lvo 81 del 2008.

Art. 3 - Luogo di esecuzione della fornitura

Il servizio dovrà essere prestato sia da remoto, presso le sedi dell'appaltante che presso i siti dove i sistemi di monitoraggio sono installati e di seguito elencati:

La fornitura del materiale di consumo del presente appalto dovrà essere consegnata presso:

 Aeroporto Internazionale di Cuneo sito in Strada Regionale 20, n.1 Frazione di Levaldigi -12038 Savigliano (CN)

previo avviso al personale della Struttura Sistemi Previsionali di Arpa Piemonte.

Art. 4 - Caratteristiche della fornitura

La tipologia tecnica del servizio di assistenza e calibrazione dei sistemi di monitoraggio e la fornitura del materiale di consumo è descritta di seguito ed è da intendersi come caratteristiche minime che dovranno essere garantite dal concorrente e riscontrabili in offerta tecnica, pena inammissibilità alla procedura.

Si precisa inoltre che tutte le caratteristiche minime illustrate in ciascuna delle seguenti descrizione tecniche, si intendono accettate dall'offerente e vincolanti in caso di aggiudicazione.

Il servizio di assistenza e calibrazione dovrà comprendere le seguenti attività:

- Supporto tecnico prioritario sui sistemi durante le ore d'ufficio con risposta entro il giorno lavorativo successivo, in caso di malfunzionamento o di segnalazione da parte dell'Agenzia
- Monitoraggio da remoto del sistema Autosonda per verificarne il corretto funzionamento
- Aggiornamento del software di gestione dell'Autosonda, a seguito di rilascio di versioni successive
- Manutenzione preventiva sul sito dove è installata l'Autosonda (con periodicità di due visite in 3 anni, da concordarsi con l'Agenzia), con la predisposizione di un report delle operazioni effettuate

e rispondere ai seguenti reguisiti:

- Produzione tempestiva di report sulla diagnostica in caso di malfunzionamenti
- Predisposizione rapida dei preventivi per eventuali interventi di ripristino dei sistemi non ricompresi tra le attività oggetto del presente appalto
- Messa a disposizione e consegna rapida all'occorrenza delle parti di ricambio non ricomprese nel presente appalto

L'intervento di manutenzione preventiva previsto, in termini di due visite nei tre anni di durata del contratto, che verranno concordati con i tecnici di Arpa Piemonte, dovrà essere documentata attraverso la scheda controllo di taratura in loco (relativa ai sensori di misura) e la scheda di intervento manutenzione preventiva sul sito, che dovranno essere inviate all'Agenzia entro sette giorni lavorativi dalla data del sopralluogo.

L'importo del servizio di manutenzione dovrà essere formulato in termini di canone annuale e dovrà essere quotato separatamente dal materiale di consumo.

L'offerta dovrà inoltre quotare, come voce opzionale, la manutenzione correttiva in termini di costo a giornata di un ingegnere presso il sito di Cuneo Levaldigi ed i relativi costi di viaggio.

Dovrà inoltre essere allegato il listino delle parti di ricambio messe a disposizione di Arpa Piemonte per eventuali interventi correttivi senza possibilità di revisione dei prezzi, ad eccezione della revisione delle spese di trasporto.

La fornitura del materiale di consumo per l'autosonda

Il treno di lancio del radiosondaggio si compone di materiali di consumo comprendenti una radiosonda digitale GPS RS92-SGPA (con inclusa una batteria a secco per l'alimentazione dell'apparato), una valvola di gonfiaggio (Nozzle), ed un pallone del tipo TA600 in lattice gonfiabile con elio da 600 gr. e dotato al suo interno di un paracadute per la discesa.

I lanci delle radiosonde dall'Aeroporto di Cuneo Levaldigi avvengono di norma due volte al giorno, alle ore 00 e 12 UTC, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, tutti i giorni dell'anno per garantire la continuità delle osservazioni. Nel caso di situazioni meteorologiche avverse o eventi tali da rendere necessarie misure aggiuntive è possibile integrare le misure standard con misure straordinarie da effettuarsi alle 06 e 18 UTC.

Si stima pertanto la necessità annuale per l'effettuazione delle misure in:

- n. 800 RS92-SGPA Vaisala Radiosonde
- n. 800 226948 Balloon TA600 No.088 with parachute
- n. 800 16817 Nozzles

Si evidenzia che per cause legate alla congiuntura economica, nell'ambito della riduzione dei costi della Pubblica Ammnistrazione, è facoltà di questa Agenzia ridurre la necessità annuale dei treni di lancio sino ai sequenti quantitativi minimi:

- n. 400 RS92-SGPA Vaisala Radiosonde
- n. 400 226948 Balloon TA600 No.088 with parachute
- n. 400 16817 Nozzles

La fornitura annuale potrà essere divisa in due parti con consegna all'Aeroporto di Cuneo-Levaldigi e concordata con l'Agenzia sulla base delle esigenze e delle scorte di magazzino.

Art. 5 – Consegna

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti l'imballo, la consegna franco punto di consegna ed ogni altra spesa inerente e conseguente la fornitura e l'eventuale installazione.

Art. 6 Manutenzione correttiva

In presenza di malfunzionamento l'Agenzia dovrà provvederà a segnalare il guasto alla Ditta fornitrice la quale dovrà effettuare riparazione secondo le seguenti modalità:

- Predisporre preventivo entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento
- intervenire e ripristinare, se possibile, l'apparecchiatura entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento
- intervenire e sostituire l'apparecchiatura, con strumento temporaneo (sostitutivo) di analoghe prestazioni, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento e comunque fino all'avvenuta riparazione dello strumento originale.

Le apparecchiature sostitutive dovranno essere a disposizione fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature originali ed avere identiche caratteristiche tecniche di quelle in riparazione, adequatamente dichiarate con comunicazione scritta.

A strumento riparato la ditta provvederà a verificare la taratura lo strumento e registrare le operazioni compiute sul quaderno elettronico di stazione.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penalità".

Art. 7 Fatturazione e pagamento

La fatturazione avverrà secondo le modalità definite in sede di contrattazione

La fatture saranno pagate a **90 giorni** dalla data del ricevimento subordinatamente al rilascio del verbale favorevole di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, a mezzo mandato, eseguibile presso la Tesoreria di questa Agenzia Regionale. Si prevede il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del C.C., dopo la scadenza del termine di cui sopra e sino alla data di emissione del mandato.

Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del C.C.

Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La fatture così emesse, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno essere trasmesse, alla Sede centrale dell'Agenzia, per la registrazione al Registro Iva secondo le procedure vigenti trattandosi di servizio e fornitura effettuato da fornitore estero comunitario, in Via Pio VII 9, 10135 Torino.

Le fatture ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno obbligatoriamente riportare il numero di CIG (codice identificativo di gara del lotto) della presente procedura,gli estremi identificativi del conto corrente dichiarati con apposita modulistica allegata, la seguente dicitura "Struttura liquidante- Acquisti beni e servizi".

Art. 8 – Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'affidatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell'affidamento, dovrà produrre, - cauzione definitiva di cui all'art. 113 del d.lgs. 163/2006, secondo le modalità espresse al successivo art. 12 "Cauzione definitiva":

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva mediante stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

Tale garanzia deve essere incondizionata, irrevocabile, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.; inoltre, dovrà essere garantita l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento dell'appalto. L'importo della cauzione potrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dall'articolo 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006, a condizione che venga prodotta in copia conforme all'originale la certificazione di qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione opererà nei confronti di ARPA a far data dalla stipulazione del contratto di appalto.

La ditta aggiudicataria prende atto che il fideiussore non dovrà accertare il fondamento della richiesta di pagamento ma, a fronte del semplice ricevimento della lettera di richiesta di ARPA, accompagnata da documentazione probatoria, sarà obbligata ad eseguire il pagamento della somma richiesta.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti vantati da ARPA, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Art.10 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato, mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art.11 del d.lgs.163/2006.1

Art. 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 12- Misure di sicurezza e prevenzione

La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all'osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008.

Art. 13 Inadempimento e penali

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui al rispettivo paragrafo.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l'inadempimento con modalità diverse da quelle descritte nel presente capitolato, nelle rispettive schede, nell'offerta e nel contratto.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'aggiudicatario, debitamente accertato dai competenti uffici ARPA, dovrà essere formalmente contestato dall'Agenzia alla Ditta. La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

- 1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 0,05% dell'ammontare netto totale del servizio e/o della fornitura per ogni giorno di ritardo.
- 2) In caso di non conformità dei servizi e dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno di ritardo nella consegna a regola d'arte, fermo restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.
- 3) In caso di ritardo nella consegna della fornitura successivo alla mancata eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'Aggiudicataria sarà assoggettata ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno di ritardo.
- 4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti all'art. 6, l'Aggiudicatario sarà

tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al primo intervento ed € 100,00 rispetto alla risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.

In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo <u>netto</u> contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione della fornitura mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

Art. 14 Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'articolo 116 del D.Lgs. 163/2006.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.Lgs.163/2006 ed in particolare: l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con

l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio:

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta al

la stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare insubappalto o in cottimo;

- L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l'ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l'appaltatore dovrà farsi parte diligente per l'ottenimento dell'autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. La fattura del subappaltatore dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell'appaltatore sulle prestazioni eseguite dal subappaltatore con l'indicazione dell'importo da fatturare e motivata proposta di pagamento.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art.117 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15 Ipotesi di risoluzione del contratto

- 1. In caso di inadempimento dell'Aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da Arpa Piemonte per porre fine all'inadempimento, la medesima Arpa ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicatario per il risarcimento del danno;
- 2. In ogni caso, si conviene che Arpa Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
- a) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
- b) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell'importo contrattuale;
- c) Nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
- d) Qualora il fornitore non provvedesse all'integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
- 3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, Arpa Piemonte avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Arpa Piemonte al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 16 Ipotesi di recesso

- 1. Arpa Piemonte ha diritto nei casi di:
- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicatario, anche se non gravi,
- di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
- 2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Arpa Piemonte che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, Arpa Piemonte potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r;
- 3. In tali casi, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di Arpa Piemonte dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile;
- 4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili

funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicatario;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Art. 17 Domicilio del'aggiudicatario e foro competente

L'Aggiudicatario è tenuto, per tutti gli effetti amministrativi del presente appalto ed antecedente alla stipula del contratto, ad eleggere domicilio fiscale e a comunicarlo formalmente all'Agenzia. E' tenuto altresì a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza di suddetta comunicazione, restano a carico dell'aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall' intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle derivanti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'appalto. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Art. 18 - Oneri fiscali

Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali con esclusione dell'IVA che sarà a carico di ARPA.

Art. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all'appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

Art. 21 Clausola finale

Con l'accettazione delle norme del presente Capitolato, l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento, ove ed in quanto applicabili, alle norme previste dalla normativa vigente in materia.